



REGOLAMENTO DEL GIOCO

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente determinazione si intende per:

- a) Agenzia: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- b) combinazione: l'insieme dei numeri pronosticati dal giocatore con riferimento alla formula di gioco prescelta e alle regole che la governano;
- c) combinazione vincente: i numeri interi estratti casualmente in occasione di uno specifico concorso attraverso il sistema estrazionale;
- d) concessionario: la persona giuridica di diritto privato a cui sono affidati l'esercizio, la gestione e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, basati su un unico totalizzatore a livello nazionale in ogni forma di partecipazione;
- e) concorso: insieme delle attività necessarie allo svolgimento del gioco e alla definizione delle combinazioni vincenti, in relazione alle giocate che concorrono a una specifica estrazione;
- f) fondi: il fondo *jackpot* Win for Italia Team e il fondo di riserva GNTN, corrispondenti ad altrettanti conti correnti bancari fruttiferi, utilizzati per la gestione della formula di gioco, in virtù di quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento;
- g) formula di gioco: le specifiche modalità attraverso le quali si realizzano i giochi numerici a totalizzatore nazionale;
- h) giocata: la registrazione sul sistema del concessionario della combinazione ovvero delle combinazioni di gioco pronosticate e riportate nella ricevuta di gioco;
- i) giocata singola: la giocata che riporta le combinazioni scelte dal giocatore senza alcuna elaborazione matematica;
- j) giocata sistemistica: la giocata generata dallo sviluppo matematico del pronostico, dal quale deriva la pluralità delle combinazioni pronosticate,

nei limiti previsti dalla disciplina specifica della singola formula di gioco;

- k) giocata a caratura: la giocata organizzata ed effettuata, sotto la propria responsabilità, dal concessionario o dal titolare del punto di raccolta fisico o a distanza, derivante dalla suddivisione di una giocata sistemistica in quote di uguale valore, denominate cedole di caratura, acquistabili separatamente, anche attraverso il coinvolgimento del giocatore;
- l) giocata in abbonamento: la giocata che riporta un pronostico valevole per un numero predeterminato di concorsi futuri e immediatamente consecutivi fra loro, con addebito immediato della posta di gioco complessiva per tutti i concorsi di riferimento;
- m) giocata di sottoscrizione: la giocata, effettuata esclusivamente attraverso la raccolta a distanza, che riporta un pronostico, valevole per un numero predeterminato di concorsi futuri e immediatamente consecutivi fra loro, con addebito della posta di gioco sul conto di gioco per ogni singolo concorso;
- n) giocata su prenotazione: la giocata che riporta un pronostico valevole per un numero predeterminato di concorsi futuri, non consecutivi, con addebito immediato della posta di gioco complessiva per tutti i concorsi di riferimento;
- o) *jackpot*: la somma, da destinare a uno specifico premio, secondo le regole previste per un determinato gioco, derivante dalla quota di montepremi, dall'accumulo di importi, anche parziali, di analoghi premi non vinti a partire dall'ultimo *jackpot* erogato e dall'assegnazione di fondi per consentire l'ammontare per la ripartenza;
- p) montepremi: l'ammontare complessivo da destinare a vincite derivante dalla percentuale di *payout* prevista rispetto alla raccolta;
- q) montepremi di categoria: l'ammontare da destinare a ciascuna categoria di vincita;
- r) *payout*: la percentuale di restituzione della raccolta in vincite per ogni formula di gioco;

s) posta in gioco: l'importo in denaro che il giocatore impiega come corrispettivo per ogni combinazione;

t) posta in gioco complessiva: l'importo in denaro dell'insieme delle combinazioni del pronostico per ogni singola giocata;

u) pronostico: la puntata, effettuata dal giocatore, su una ovvero più combinazioni di gioco con riferimento alla formula di gioco prescelta e alle regole che la governano e riferito a un'unica giocata;

v) punti di raccolta: l'insieme dei punti di raccolta fisici e dei punti di raccolta a distanza;

w) punto di raccolta a distanza: il soggetto titolare di concessione per l'esercizio della raccolta del gioco a distanza di uno o più giochi pubblici, autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla commercializzazione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

x) punto di raccolta fisico: i punti di vendita dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

y) quota unitaria: l'importo della vincita di una determinata categoria, calcolato dividendo il relativo montepremi per il numero delle combinazioni corrispondenti alla combinazione vincente;

z) raccolta: l'ammontare complessivo degli importi delle giocate in un determinato concorso;

aa) raccolta a distanza: la modalità di raccolta di gioco con partecipazione a distanza effettuata attraverso gli strumenti messi a disposizione da un concessionario del gioco a distanza;

bb) raccolta fisica: la modalità di raccolta di gioco effettuata attraverso i punti di raccolta fisici;

cc) Regolamento: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 dicembre 2025, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 gennaio 2026, n.8;

dd) sistema del concessionario: il sistema informatico del concessionario, composto da *hardware* e *software*, che gestisce e garantisce il funzionamento del gioco, ivi compresa la casualità delle estrazioni;

ee) terminale: l'apparecchiatura elettronica che consente l'accettazione del gioco presso il punto di raccolta fisico, la stampa delle ricevute di gioco nonché la convalida e il pagamento delle vincite per gli importi pagabili presso i punti di raccolta fisici;

ff) vincita: l'importo totale cui il giocatore ha diritto a seguito della verifica della corrispondenza totale o parziale, con una stessa giocata, tra la combinazione e la combinazione vincente;

gg) "Win for Italia Team": la formula di gioco introdotta dalla presente determinazione.

ARTICOLO 2 (Oggetto)

1. La presente determinazione disciplina la formula di gioco numerico a totalizzatore nazionale denominata "Win for Italia Team".
2. "Win for Italia Team" è compresa tra gli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale previsti dall'articolo 31, comma 2, lettera e), del Regolamento.

ARTICOLO 3 (Basi numeriche)

1. "Win for Italia Team" si basa sul pronostico, per ciascun concorso e indipendentemente dall'ordine di estrazione, di sei numeri interi rispetto a un paniere di quaranta numeri interi.
2. Il paniere di quaranta numeri interi, da 1 a 40 inclusi, è la base su cui si effettuano, per ciascun concorso, le estrazioni di sei numeri, senza reimmissione dei numeri estratti, generate per mezzo del sistema estrazionale.

ARTICOLO 4 (Combinazioni)

1. È consentito effettuare il pronostico da 1 a 27.132 combinazioni.
2. Le combinazioni vincenti, risultanti all'esito delle estrazioni, sono individuate in un insieme di sei numeri interi, indipendentemente dall'ordine di estrazione.
3. Ai fini dell'individuazione dell'esito del pronostico, le combinazioni pronosticate risultano vincenti in caso di corrispondenza con almeno due dei numeri contenuti nella combinazione vincente.

ARTICOLO 5 (Posta in gioco)

1. La posta di gioco è fissata a euro 2,00 per ogni combinazione.
2. La posta di gioco complessiva, da corrispondere per il pronostico effettuato, è pari alla somma degli importi di ogni singola combinazione e non può essere superiore a euro 1.000,00, con esclusione delle giocate sistemiche e a caratura.

ARTICOLO 6 (Modalità di partecipazione)

1. La raccolta di gioco è effettuata presso i punti di raccolta fisici e i punti di raccolta a distanza.
2. Le combinazioni costituenti la giocata effettuata presso un punto di raccolta fisico possono essere affidate alla scelta casuale, attraverso il terminale, oppure possono essere determinate dal giocatore; in tal caso, la scelta può essere effettuata a voce oppure attraverso la compilazione di una schedina in formato cartaceo, messa a disposizione dal

concessionario presso il punto di raccolta fisico, dotata delle necessarie caratteristiche per essere letta dal terminale, o in formato digitale, attraverso i canali autorizzati dall'Agenzia; la schedina, sia in formato cartaceo che digitale, può avere anche forma precompilata.

3. La giocata effettuata tramite un punto di raccolta a distanza avviene attraverso l'accesso del giocatore sul sito ovvero sulla *App* del concessionario o del rivenditore a distanza autorizzato, al fine di effettuare il pronostico attraverso l'utilizzo del proprio conto di gioco e addebitando sul medesimo, previa verifica della capienza del relativo saldo disponibile, la posta di gioco complessiva, necessaria all'effettuazione della transazione.

ARTICOLO 7 (Tipologia di giocate)

1. Le tipologie di giocate ammissibili sono:
 - a) giocata singola;
 - b) giocata sistemistica, generata da un pronostico di più di sei numeri, nel limite massimo di 27.132 combinazioni;
 - c) giocata a caratura;
 - d) giocata in abbonamento;
 - e) giocata in sottoscrizione;
 - f) giocata su prenotazione.
2. Le giocate di cui alle lettere d) ed f) possono essere effettuate fino ad un massimo di 15 concorsi futuri, devono prevedere identità di combinazioni pronosticate e di importo e generano l'emissione di un numero di ricevute di gioco pari a quello dei concorsi a cui si intende partecipare; la richiesta di annullamento delle stesse può essere accettata solo nel caso in cui non sia ancora avvenuta la chiusura del primo concorso per il quale è stata effettuata la giocata e deve riguardare le singole ricevute di gioco che si intendono annullare.
3. Le giocate di cui alla lettera e), esclusivamente a distanza, possono essere effettuate per tutti i concorsi di gioco futuri e immediatamente consecutivi fra loro, disponibili in un arco temporale non superiore a 90 giorni e devono prevedere identità di combinazioni pronosticate e di importo; il giocatore può chiedere in ogni momento l'annullamento delle stesse, con efficacia a decorrere dalla giocata successiva a quella già convalidata.
4. Le tipologie di giocate di cui alle lettere c), e) ed f) possono essere introdotte successivamente all'avvio della raccolta della

formula di gioco, durante il periodo di sperimentazione di cui all'articolo 19.

ARTICOLO 8 (Ricevute di gioco)

1. Il giocatore è tenuto ad assicurarsi che la giocata corrisponda esattamente al pronostico e che, nel caso di raccolta fisica, la ricevuta di gioco sia completa, integra e leggibile.
2. Qualora la ricevuta di gioco non abbia i requisiti di cui al comma precedente, la stessa è restituita al punto di raccolta fisico e la relativa giocata è annullata.

ARTICOLO 9 (Orari di raccolta delle giocate)

1. La raccolta delle giocate relativa a ciascun concorso è effettuata senza interruzione tutti i giorni dalle ore 00:00:00 alle ore 23:59:59.
2. La chiusura della raccolta deve essere effettuata almeno 15 secondi prima dell'orario fissato per l'estrazione cui le giocate si riferiscono e le giocate raccolte dopo la chiusura del concorso devono essere imputate all'estrazione immediatamente successiva.

ARTICOLO 10 (Sistema estrazionale)

1. Le estrazioni avvengono tramite generatore di numeri casuali (RNG), munito di idonea certificazione, che attesti i requisiti di casualità, imprevedibilità e equiprobabilità.
2. Ogni singola estrazione avviene senza reimmissione dei numeri già estratti.
3. La sicurezza del sistema di randomizzazione per il "Win for Italia Team" è garantita da meccanismi di mutua autenticazione basati su certificati digitali, nonché da canali di comunicazione protetti mediante protocolli di cifratura.

ARTICOLO 11 (Frequenza delle estrazioni)

1. Le estrazioni hanno frequenza giornaliera e l'orario di estrazione è fissato alle ore 20:00.
2. Qualora si verificano impedimenti di qualsivoglia natura che non consentano l'estrazione dei numeri vincenti nell'orario stabilito, la stessa è effettuata prima che avvenga l'estrazione relativa al concorso successivo.
3. Le estrazioni sono sempre effettuate nel caso in cui il concorso sia stato aperto, anche qualora non vi siano giocate.

ARTICOLO 12 (Vincite)

1. Le vincite si verificano in caso di corrispondenza, di due o più numeri contenuti nelle combinazioni con i numeri contenuti nella combinazione vincente.
2. Le categorie di vincita sono cinque e si classificano come di seguito indicato:
 - a) prima categoria, in caso di corrispondenza di sei numeri della combinazione con quelli contenuti nella combinazione vincente;
 - b) seconda categoria, in caso di corrispondenza di cinque numeri della combinazione con quelli contenuti nella combinazione vincente;
 - c) terza categoria, in caso di corrispondenza di quattro numeri della combinazione con quelli contenuti nella combinazione vincente;
 - d) quarta categoria, in caso di corrispondenza di tre numeri della combinazione con quelli contenuti nella combinazione vincente;
 - e) quinta categoria, in caso di corrispondenza di due numeri della combinazione con quelli contenuti nella combinazione vincente.
3. La vincita di quinta categoria è di importo pari a euro 2,00.
4. Per ogni singolo concorso, le vincite dalla prima alla quarta categoria sono date dai rispettivi montepremi del singolo concorso e, solo per le vincite di prima categoria di quelli dei concorsi precedenti non già attribuiti, come *jackpot*, e sono suddivise in parti uguali tra le combinazioni risultate vincenti.
5. La ritenuta spettante all'erario sulla parte della vincita eccedente euro 500,00 è applicata qualora risultino più combinazioni corrispondenti alla combinazione vincente, sull'ammontare complessivo della vincita conseguita da ciascuna ricevuta di gioco.
6. Per ciascuna combinazioni pronosticata le vincite non sono cumulabili e la vincita massima realizzata assorbe le vincite inferiori.

ARTICOLO 13 (Probabilità di vincita)

1. Le probabilità di vincita delle cinque categorie di cui all'articolo 12, comma 2, sono:
 - a) 1 su 3.838.380, per la prima categoria;
 - b) 1 su 18.816, per la seconda categoria;
 - c) 1 su 456, per la terza categoria;
 - d) 1 su 32, per la quarta categoria;
 - e) 1 su 6, per la quinta categoria.
2. Le note informative relative alle probabilità di vincita, ai sensi della normativa vigente, sono

pubblicate sul sito del concessionario e su quello dell'Agenzia.

ARTICOLO 14 (Payout e montepremi)

1. Il *payout* reale, per ciascun concorso, è pari al 65 per cento della raccolta, che costituisce il montepremi complessivo.
2. Il *payout* teorico stimato è pari al 65 per cento.
3. Il montepremi di cui al comma 1, da riversare su un conto corrente bancario fruttifero dedicato, è ripartito nelle seguenti proporzioni:
 - a) prima categoria: 1,40 per cento;
 - b) seconda categoria: 1,80 per cento;
 - c) terza categoria: 8,50 per cento;
 - d) quarta categoria: 19,20 per cento;
 - e) quinta categoria: 27,90 per cento;
4. Il 40,10 per cento del montepremi di cui al comma 1 è versato nel fondo *jackpot* Win for Italia Team mentre il residuo importo dell'1,10 per cento è attribuito al fondo di riserva GNTN.
5. Per ciascun concorso, in assenza di vincite:
 - a) di prima categoria, il relativo montepremi è cumulato al montepremi delle vincite di prima categoria del concorso successivo, fino al concorso in cui si realizza una vincita;
 - b) dalla seconda alla quinta categoria, il relativo montepremi è versato nel fondo di riserva GNTN.
6. In nessun caso, la quota unitaria di una determinata categoria di vincite può essere minore di quella risultante per una categoria successiva; si procede alla fusione dei montepremi di una o più categorie, con esclusione della prima qualora, a seguito della definizione delle quote unitarie, l'ammontare per una categoria, anche a seguito di una prima fusione, risulti minore di quello attribuito a una categoria successiva. In tali casi, il montepremi risultante dalla fusione si ripartisce in parti uguali tra tutte le vincite riferite alle categorie interessate.

ARTICOLO 15 (Bollettino ufficiale)

1. Il Bollettino ufficiale riporta quantomeno il numero delle giocate vincenti e, anche attraverso il Notiziario delle estrazioni, i numeri estratti, il concorso o l'estrazione di riferimento.
2. I documenti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti del concessionario e dell'Agenzia, entro il giorno successivo a quello dei concorsi di riferimento.

ARTICOLO 16 (Modalità e termini di riscossione delle vincite)

1. Il pagamento delle vincite, derivanti da giocate mediante raccolta su rete fisica, è eseguito su presentazione della ricevuta di gioco in originale a condizione che la medesima sia integra, completa in tutti i suoi dati e corrisponda alla giocata registrata sul sistema informatico del concessionario.
2. La presentazione della ricevuta di gioco, per il pagamento della vincita di cui al comma 1, può avvenire, nei limiti degli importi indicati al lordo delle ritenute di legge:
 - a) presso un qualunque punto di raccolta fisico fino all'importo di euro 520,00;
 - b) presso il punto di raccolta fisico dove è stata effettuata la giocata fino all'importo di euro 5.200,00, entro i limiti dei pagamenti in contanti, oltre i quali è consentita la prenotazione della vincita previa identificazione del giocatore;
 - c) presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario fino all'importo di euro 52.000,00, mediante prenotazione della vincita e previa identificazione del giocatore, il cui elenco è pubblicato sul sito del concessionario;
 - d) presso gli Uffici premi del concessionario - Sisal Italia S.p.A. (Via Ugo Bassi, n.6 – 20159 Milano ovvero Viale Sacco e Vanzetti, n. 89 – 00155 Roma), per importi superiori rispetto a quello indicato alla lettera c).
3. Salvo i casi in cui il pagamento avviene in contanti, al presentatore della ricevuta di gioco è rilasciata apposita ricevuta.
4. Il pagamento delle vincite derivanti da giocate mediante raccolta a distanza avviene:
 - a) qualora di importo non superiore a euro 50.000,00, con accredito diretto sul conto di gioco dal quale è stata emessa la giocata;
 - b) qualora di importo superiore a euro 50.000,00, con richiesta da far pervenire al concessionario, allegando, oltre al documento di identificazione del richiedente, anche il promemoria della giocata ovvero altro documento equipollente laddove previsto nell'ambito della raccolta di gioco attraverso il canale a distanza.
5. La richiesta di pagamento delle vincite deve avvenire entro il termine di decadenza di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale.

ARTICOLO 17 (Controllo delle estrazioni)

1. La Commissione di controllo, di cui all'articolo 33 del Regolamento, controlla a campione, su singole estrazioni, gli elementi che

- consentono di valutare la corretta funzionalità del sistema estrazionale con cadenza non superiore a tre mesi.
2. A tal fine, in apposita postazione predisposta dal concessionario, si svolge la verifica su un resoconto derivante dal sistema estrazionale contenente, quanto meno, i seguenti dati riferiti a ciascuno dei concorsi oggetto di controllo:
 - a) numeri estratti;
 - b) ultima giocata con orario;
 - c) orario chiusura gioco;
 - d) orario di estrazione;
 - e) il sigillo alfanumerico attestante univocamente la corretta chiusura del concorso e le relative giocate.
3. Nelle more dell'implementazione delle informazioni di cui al precedente comma, lettere c) d) ed e), la Commissione verifica i relativi dati attraverso la presenza di una firma digitale con marca temporale della chiusura del concorso.
4. La Commissione, verificati i dati che il sistema ha fornito, redige apposito verbale della constatazione di funzionalità da trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia e al concessionario.
5. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 18 (Fondi)

1. Il concessionario, in virtù di quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento, utilizza, oltre al conto corrente istituito per la gestione delle quote di montepremi, i fondi di seguito indicati, corrispondenti ad altrettanti conti correnti bancari fruttiferi:
 - a) fondo *jackpot* Win for Italia Team: alimentato dalla quota del montepremi di ciascun concorso nella percentuale stabilita dall'articolo 14, comma 4, e utilizzato per la ripartenza del montepremi delle vincite di prima categoria del concorso successivo a quello in cui si è verificata una vincita di prima categoria; in tale caso, un importo pari al 40,00 per cento dell'ammontare presente nel fondo è attribuito al montepremi delle vincite di prima categoria del concorso successivo. La giacenza minima del fondo, per ogni concorso, è pari a euro 3.000.000,00; in caso di importo insufficiente, il fondo è integrato con l'importo necessario a garantire tale giacenza minima, tramite prelievo dal fondo di riserva GNTN, fino a un massimo di euro 3.000.000,00 e, comunque, in misura non

superiore al 15,00 per cento del saldo del fondo di riserva GNTN stesso;

b) fondo di riserva GNTN: alimentato da una quota del montepremi di ciascun concorso nella percentuale stabilita dall'articolo 14, comma 4, nonché dall'eventuale montepremi residuale al pagamento delle vincite di quinta categoria.

Inoltre, qualora si verifichi una vincita di prima categoria, il fondo è alimentato dal 60,00 per cento dell'ammontare presente nel fondo *jackpot* Win for Italia Team, nonché, per ciascun concorso, in assenza di vincite dalla seconda alla quinta categoria, dal relativo montepremi.

Il fondo è utilizzato per ripristinare la giacenza del fondo *jackpot* Win for Italia Team, secondo quanto stabilito dalla lettera a) nonché per integrare il pagamento delle vincite di quinta categoria, ove il relativo montepremi di concorso non sia sufficiente al pagamento delle stesse.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e a ogni effetto di legge.

Mario Lollobrigida

MARIO LOLLOBRIGIDA
Agenzia delle dogane
e dei monopoli
07.09.2026 12:15:46
GMT+02:00

ARTICOLO 19 (Sperimentazione)

1. La sperimentazione della formula di gioco "Win for Italia Team" è prevista per il periodo di due anni.
2. La raccolta ha inizio il giorno 28 settembre 2026.

ARTICOLO 20 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente determinazione valgono le disposizioni del Regolamento o, in assenza, della normativa primaria di riferimento.

ARTICOLO 21 (Obblighi del concessionario)

1. La presente determinazione è pubblicata sul sito del concessionario.
